

**2010**

**COMUNE DI  
ZERBOLO'**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DEL  
BUON ORDINE, DELLA PULIZIA DEGLI  
IMMOBILI, DEI LUOGHI E DEL  
TERRITORIO.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2010

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 oggetto del regolamento
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 classificazione dei rifiuti
- Art. 4 esclusioni
- Art. 5 principi generali
- Art. 6 divieti ed obblighi generali
- Art. 7 obblighi dei produttori di rifiuti speciali pericolosi
- Art. 8 ordinanze contingibili ed urgenti

### **TITOLO II : GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI**

- Art. 9 definizioni e disposizioni
- Art. 10 assimilazione dei rifiuti speciali
- Art. 11 modalità di raccolta dei rifiuti urbani domestici
- Art. 12 conferimento dei rifiuti presso le piazzole ecologiche
- Art. 13 manifestazioni pubbliche – aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

### **TITOLO III : GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI ED ASSIMILATI**

- Art. 14 definizioni e disposizioni
- Art. 15 spazzamento strade, piazze e marciapiedi
- Art. 16 pulizia cestini stradali e portarifiuti
- Art. 17 pulizia argini di fiumi e dei corsi d'acqua
- Art. 18 raccolta rifiuti abbandonati
- Art. 19 pozzetti stradali – grigliati
- Art. 20 modalità di pulizia delle strade ed obblighi dei frontisti in caso di nevicata
- Art. 21 pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni edificati
- Art. 22 aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 23 carico, scarico e trasporto di merci e materiali
- Art. 24 disposizioni diverse
- Art. 25 gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 26 orari di accesso

### **TITOLO IV : VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI, SANZIONI**

- Art. 27 osservanza di altre disposizioni
- Art. 28 competenza e giurisdizione
- Art. 29 controlli e vigilanza
- Art. 30 accertamenti
- Art. 31 divieti
- Art. 32 sanzioni
- Art. 33 entrata in vigore

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

D. Lgs. N. 22/1997; L.R. n. 21/1993; L.R. n. 196/1994; D. Lgs. N. 152/2006.

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di tutte le frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

#### **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si definisce :

**RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

**RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nella tabella allegata al D.lgs n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**MULTIMATERIALE:** rifiuti secchi riciclabili misti (di norma vetro, lattine, barattoli o contenitori per liquidi in plastica), esclusa la carta;

**PRODUTTORE:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

**DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

**GESTIONE:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e delle discariche dopo la chiusura;

**GESTORE:** il soggetto che effettua il servizio comunale o intercomunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme di cui al D.lgs. n. 152/2006. Il soggetto gestore coincide con l'Amministrazione Comunale;

**APPALTATORE:** il soggetto incaricato dal gestore per l'esecuzione del servizio di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

**TRATTAMENTO:** processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;

**RECUPERO:** operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;

**CONCESSIONARIO:** titolare del contratto d'appalto per la raccolta e trasporto rifiuti;

**RACCOLTA:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

**SMALTIMENTO:** le operazioni previste nel D.lgs n. 152/2006;

**SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;

**LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

**STOCCAGGIO:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato Decreto Legislativo n. 22/1997 e del D.lgs n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di mezza in riserva di materiali;

**DEPOSITO TEMPORANEO :** il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui si sono prodotti alle condizioni indicate nel successivo articolo n. 7;

**BONIFICA :** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante o di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;

**MESSA IN SICUREZZA :** ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

**COMBUSTIBILE DA RIFIUTI :** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

**COMPOST DA RIFIUTI :** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

**IMBALLAGGI :** il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché agli articoli usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono a loro volta suddividere in :

- Per la vendita, o primario : concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale;
- Multiplo, o secondario : concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un'unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- Per il trasporto, o terziario : concepito in modo da facilitare la manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

**PIAZZOLA ECOLOGICA :** area recintata ed attrezzata dove, ad orari prestabiliti, gli utenti possono conferire alcune frazioni di rifiuti urbani ed assimilati che non trovano collocazione con il normale servizio di raccolta;

**RIFIUTO DI IMBALLAGGIO :** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

**ISOLA ECOLOGICA :** impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;

**STAZIONE ECOLOGICA :** impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti;

**PIATTAFORMA :** impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari.

**FRAZIONE ORGANICA:** rifiuti biodegradabili che per natura subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini ecc.

**FRAZIONE SECCA:** i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;

**RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE:** i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;

**RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI:** i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari e altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

**CONTRATTO DI SERVIZIO :** l'atto che definisce i rapporti tecnico organizzativi e finanziari tra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatore

### Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui al D.lgs. n. 152/2006 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti sono così classificati :

IN BASE ALLA PROVENIENZA :

**URBANI :**

- Domestici : sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

ulteriormente suddivisi in :

**ORDINARI :**

- **Verde:** comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc;
- **Umido :** comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
- **Secchi :** sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in :
  - o **recuperabili :** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo suddivise in :
    - **carta :** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
    - **plastica :** frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;
    - **vetro :** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro, quali bottiglie, ecc.;
    - **lattine :** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
    - **barattoli :** frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
    - **altre frazioni recuperabili :** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);
  - o **non recuperabili :** tutte le frazioni non passibili di recupero destinate allo smaltimento;

**PERICOLOSI:** rif. allegato D al D.lgs. n. 22/1997 e come specificati dal D.lgs n.152/2006: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

**INGOMBRANTI:** sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;

**BENI DUREVOLI - RAEE:** sono una parte dei rifiuti ingombranti e comprendono : frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria, televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;

**ESTERNI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;

**ASSIMILATI:** (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati) : sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento all'elenco di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile, ecc.);

**CIMITERIALI:** sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli precedentemente classificati come verde, esterni ed assimilati;

**SPECIALI:** (RS = Rifiuti Speciali) sono :

- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali
- derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti derivanti da attività industriali;
- i rifiuti derivanti da attività artigianali;
- i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'** : sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.lgs n. 22/1997.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del D.lgs. n. 22/1997.

#### **Art. 5 - Principi generali**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

**I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente** e, in particolare:

- senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Compete al Comune la gestione dei Rifiuti Urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui alla D.lgs. n. 267/00 e successive modifiche.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero per ottenere materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Zerbolò, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle di seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.lgs. n. 267/00 e dall'art. n. 23 del D.lgs. n. 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

La privativa di cui al comma 3° del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte all'interno di insediamenti industriali qualora le strutture utilizzate dagli stessi siano state autorizzate dagli organi competenti ai sensi dell'art. n. 22 – comma 11 – del D.lgs. n. 22/97 e del D.lgs. n. 152/2006, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

## **Art. 6 - Divieti ed obblighi generali**

I produttori di Rifiuti Urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e, in particolare, a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

**E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti al suolo.**

Non viene considerato abbandono:

- il deposito in strutture per il riciclaggio qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta (pile, farmaci, ecc.) nei quali è, comunque, vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali sono predisposti.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e riportate nell'art. 33 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente regolamento.

## **Art. 7 : obblighi dei produttori di rifiuti speciali pericolosi**

Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e/o urbano pericoloso presso i contenitori posti nella Piazzola Ecologica di Parasacco :

1. prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F";
2. lampade a scarica e tubi catodici;
3. cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Le batterie e le pile, nonché i prodotti farmaceutici inutilizzati, vanno conferiti ai contenitori posti presso gli specifici esercizi commerciali/ambulatori.

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso indicati nell'art. 3 del presente regolamento, se non dichiarati assimilabili agli urbani, il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal D. lgs n. 22/97 e del D. lgs. n. 152/06.

E' vietato miscelare categorie diverse di Rifiuti Pericolosi ovvero Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola il divieto di cui sopra è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei

rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

### **Art. 8 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme cui si intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

## **TITOLO II**

### **Gestione dei rifiuti urbani domestici ed assimilati**

#### **Art. 9 - Definizioni e disposizioni**

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, trasporto e Recupero/Smaltimento, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali :

- rifiuti urbani domestici, come definiti al precedente art. 3;
- rifiuti urbani assimilati, come definiti al precedente art. 3;
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ai sensi del successivo art. 10;
- rifiuti primari da imballaggio, come definiti al precedente art. 2.

#### **Art. 10 - Assimilazione dei rifiuti speciali**

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18 – comma 2° lett. D – D.lgs. n. 22/97 e del D.lgs. n. 152/06.

In attesa della determinazione di cui sopra sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani tutti i rifiuti di imballaggio non espressamente vietati dal D.lgs. n. 22/97 e i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione adibiti a:

- attività agricole ed agro-industriali di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 22/1997
- lavorazioni industriali di cui all'art. 7, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 22/97;
- lavorazioni artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 22/97;
- attività commerciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. n. 22/1997;
- attività di servizio di cui all'art. 7, comma 3, lettera f) del D. Lgs. n. 22/1997;

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.

Al fine di garantire il conferimento al servizio di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere al seguente criterio di qualità :

- non devono essere contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 Aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 11 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani domestici**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato dal Comune o dall' Ente gestore entro l'intero perimetro comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole.

Le modalità del servizio sono indicate nell'opuscolo "Raccolta Differenziata" e aggiornate nel calendario annuale di programmazione della Raccolta Differenziata, distribuito a tutte le famiglie dall'Amministrazione Comunale, che tengono conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

La raccolta dei rifiuti avviene tramite prelievo diretto da parte dei mezzi e del personale preposto al servizio presso l'abitazione degli utenti, sulla pubblica via, su tutto il territorio comunale.

Nel caso di aree recintate i contenitori dovranno essere depositati, esternamente, ai confini della proprietà o, comunque, secondo le modalità indicate dal soggetto gestore.

Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori (vetro/lattine/barattoli - umido) in dotazione e/o sacchi chiusi e distinti per gli altri tipi di rifiuti. E' fatto divieto di conferire rifiuti sciolti e posizionati esternamente ai suddetti sacchi o contenitori.

Per i condomini e/o i pubblici esercizi e le aree delle Cascine, dovranno essere utilizzati gli appositi specifici contenitori, dati in dotazione.

### **Art. 12 - Conferimento dei rifiuti presso le piazzole ecologiche**

Si rimanda a quanto specificatamente previsto nell'apposito regolamento comunale.

### **Art. 13 - Manifestazioni pubbliche - aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti**

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente regolamento, soprattutto per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

### **TITOLO III**

#### **Gestione dei rifiuti urbani esterni ed assimilabili**

#### **Art. 14 - Definizioni e disposizioni**

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:

- rifiuti urbani esterni, come definiti dal precedente art. n. 3;
- rifiuti urbani cimiteriali, come definiti al precedente art. n. 3.

#### **Art. 15 - Spazzamento strade, piazze e marciapiedi**

La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende:

- a. le strade e piazze classificabili comunali;
- b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
- c. le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
  - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
  - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
  - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

#### **Art. 16 - Pulizia cestini stradali e portarifiuti**

Il servizio comprende:

- lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico;
- la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

I cestini stradali saranno svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti periodicamente.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

#### **Art. 17 - Pulizia degli argini e dei corsi d'acqua**

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio comunale, ha luogo ad opera degli Enti competenti.

### **Art. 18 - Raccolta rifiuti abbandonati**

Riguarda in particolare la raccolta dei rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino alla piazzola e poi all'impianto di trattamento o di smaltimento finale.

Il servizio sarà eseguito a cura dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 19 - Pozzetti stradali – grigliati**

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi (con particolare riferimento a pitture, vernici, solventi) negli stessi.

### **Art. 20 : modalità di pulizia delle strade ed obblighi dei frontisti in caso di nevicata**

In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme di buona tecnica.

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.

E' previsto, a cura del Comune, lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche, ai centri per anziani e disabili ed alle aree sportive.

E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via od in prossimità di passaggi pedonali.

### **Art. 21 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e di asporto dei rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc. ed alla crescita di essenze arbustive ritenute fortemente allergizzanti (varietà di graminacee, ambrosia,...). Tale obbligo vige in misura particolare nei confronti dei

proprietari di terreni non edificati né coltivati all'interno dei perimetri urbani del capoluogo e della frazione di Parasacco e nelle immediate vicinanze.

### **Art. 22 - Aree occupate da pubblici esercizi**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti o simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato l'eventuale spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i R.S.U. non riciclabili.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

### **Art. 23 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso in movimento (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno o di autobetoniere al termine dell'utilizzo in loco).

### **Art. 24 - Disposizioni diverse**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei regolamenti comunali.

### **Art. 25 - Gestione dei rifiuti cimiteriali**

Ai sensi del precedente art. 3 per RIFIUTI CIMITERIALI si intendono i rifiuti provenienti da :

- a) ordinaria attività cimiteriale
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono, quindi, essere stoccati nei cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi e sono smaltiti secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 26.06.2000 n. 219.

#### **Art. 26 - Orari di accesso**

I giorni e le modalità di accesso alle Piazzole Ecologiche sono stabiliti dall'Amministrazione e comunicati attraverso l'apposito calendario.

### **TITOLO IV**

#### **Validità del regolamento, controlli, sanzioni**

#### **Art. 27 - Osservanza di altre disposizioni**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.

#### **Art. 28 - Competenza e giurisdizione**

In attuazione al disposto dell'art. n. 104, secondo comma, del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, e dell'art. 20 del D. lgs. n. 22/1997 e del D. lgs. n. 152/2006, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, si provvede a norma del D. Lgs. n. 152/2006.

Rimangono valide le competenze della Polizia Locale stabilite dalle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

#### **Art. 29 - Controlli e vigilanza**

La vigilanza urbana controlla anche mediante il servizio di videosorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi, applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

### **Art. 30 - Accertamenti**

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che, comunque, costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono la Polizia Locale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Socio Sanitaria competente e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

### **Art. 31 - Divieti**

E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul o nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, vale a dire categorie diverse di rifiuti pericolosi; chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui al D. Lgs. n. 152/2006.

E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati, i rifiuti speciali non assimilati e quelli pericolosi.

E' vietato depositare i rifiuti e/o abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso d'esaurimento della capacità d'accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino al successivo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non sia eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi 15 giorni.

E' vietato danneggiare i contenitori ed asportarli ove sono depositati per la raccolta.

### **Art. 32 - Sanzioni**

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del D. Lgs. n. 152/2006, si applicano le disposizioni di cui al medesimo Decreto e quelle previste dalla L.R. n. 35/ e 28/1990, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. n. 383/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1° e 2°, della Legge n. 689/1981.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

## **Descrizione della sanzione**

### **Sanzione minima**

### **Sanzione massima**

Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i sacchetti e/o contenitori sono appositamente costituiti:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Esporre sacchetti e/o contenitori di rifiuti nel giorno e orario diverso da quello di raccolta:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico per il servizio di raccolta dei RSU:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Intralciare l'attività degli addetti al servizio:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Conferire materiali accesi o non completamente spenti:

- Minima : € 51.64
- Massima : € 516.46

Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge:

- Minima : € 51.64
- Massima : € 516.46

Deporre qualsiasi rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private ad uso pubblico:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili, compreso lo sfalcio delle erbacce:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti in area pubblica o privata:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi o ingombranti sul suolo o nel suolo e immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee:

- Minima : € 103.29
- Massima : € 619.75

Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU:

- Minima : € 103.29
- Massima : € 619.75

L'abbandono di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci:

- Minima : € 25.82
- Massima : € 258.82

### **Art. 33 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.